

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3466 del 09/07/2021
Oggetto	ACQUE DEMANIO IDRICO - ACQUE SUPERFICIALI di PRATI LIVIO - CONCESSIONE ORDINARIA PER UTILIZZO DI RISORSA IDRICA SUPERFICIALE DA FIUME RONCO IN SPONDA DESTRA PER USO IRRIGAZIONE AGRICOLA, LOCALITA' GAMBELLARA IN COMUNE DI RAVENNA (RA) - PROCEDIMENTO N RAPP0649/17RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3582 del 08/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno nove LUGLIO 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

---

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

Oggetto: ACQUE DEMANIO IDRICO - ACQUE SUPERFICIALI - PRATI LIVIO -  
CONCESSIONE ORDINARIA PER UTILIZZO DI RISORSA IDRICA SUPERFICIALE  
DA FIUME RONCO IN SPONDA DESTRA PER USO IRRIGAZIONE AGRICOLA,  
LOCALITA' GAMBELLARA IN COMUNE DI RAVENNA (RA) - PROCEDIMENTO N.  
RAPPA0649/17RN01

**IL DIRIGENTE**

**RICHIAMATE** le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii.(Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico);
- il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8;

- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell’Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto “*Approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione*”;
- la Determinazione Dirigenziale DET-2021-221 del 24/03/2021, con la quale è stato attribuito l’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al dott. Magnarello Fabrizio;

**PRESO ATTO:**

- della determinazione n.933 del 22/01/2013 con la quale si rilascia a Prati Livio la concessione per il prelievo di acqua pubblica superficiale dal fiume Ronco in sponda destra in loc Gambellara ad uso irrigazione agricola, con scadenza al 31/12/2015;
- della domanda di rinnovo compilata in data 03/12/2015 ma erroneamente pervenuta solo il 10/04/2017 registrata al protocollo ARPAE PGRA/2017/4913 con cui la ditta Prati Livio con sede nel Comune di Ravenna (RA), loc Gambellara ha richiesto il rinnovo di concessione (oltre i termini) per l'utilizzo di risorsa idrica dal fiume Ronco in sponda destra, in località

Gambellara Comune di Ravenna (RA) ad uso irrigazione agricola (codice Sisteb RAPPA0649/17RN01);

- delle integrazioni documentali presentate in data 09/09/2020 protocollo PG/2020/129429, in data 22/10/2020 protocollo PG/2020/152223 e in data 05/03/2021 protocollo PG/2021/34857;

**CONSIDERATO CHE:**

- la domanda di rinnovo è stata istruita come nuovo procedimento di concessione ordinaria ai sensi del RR 41/2001;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione agricola sulla base di quanto stabilito dall' art. 152 della L.R. 3/99;

**DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n.362 del 13/11/2019 senza che nei termini previsti siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**PRESO ATTO** che il prelievo oggetto di concessione non rientra in zona SIC/ZPS/PARCO/AREA PROTETTA;

**PRESO ATTO** degli assensi, con prescrizioni, espressi da:

- SAC Ravenna, relazione istruttoria in data 22/01/2019, conservata agli atti del Servizio, che analizza i livelli d'impatto e la applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 2 alla deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e per quanto attiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016), da cui risulta che:
  - Il prelievo oggetto di valutazione è già in essere in quanto si tratta di fatto di un rinnovo di concessione rilasciata nel 2013 dalla Regione Emilia Romagna che, quindi, ha già influito sulle condizioni che hanno portato alle valutazioni attuali sullo stato del corpo idrico.

Trattandosi di un rinnovo di concessione di derivazione con procedura ordinaria per una portata massima di 18 l/s, occorre prevedere l'installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate prelevate.

L'atto di concessione con la imposizione del DMV come previsto dal Piano di Gestione e con la imposizione di installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate prelevate, tenendo conto inoltre che si tratta di un rinnovo di concessione in essere che ha già influito sulle condizioni del corso d'acqua, risponderà alle necessità evidenziata dalla presente valutazione di compatibilità con il Piano di gestione delle Acque.

A tal fine il parere dell'Autorità di Distretto si intende espresso in modo favorevole ai sensi della deliberazione n. 3 del 14/12/2017 Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;

- Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile: Nulla Osta Idraulico Det. Dirigenziale n. 1121 del 12/04/2021;
- Provincia di Ravenna, nota registrata al protocollo Arpae con prot. PG/2019/183462 del 28/11/2019;
- Consorzio di Bonifica Romagna Occidentale nota registrata al protocollo Arpae con prot. n. PG/2019/183989 del 29/11/2019;

**ACCERTATA** la compatibilità con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015 del prelievo di cui trattasi che ricade nel corpo idrico Fiume Ronco Imm. Fiumi Uniti - cod 110200000000 5 ER

- STATO chimico: BUONO
- STATO ecologico: SCARSO
- DMV (chiusura/medio o chiusura monte) maggio/settembre 0,51 mc/s
- DMV (chiusura/medio o chiusura monte) ottobre/aprile 0,60 mc/s
- stress idrico SI;

**ACCERTATO INOLTRE** che trattandosi di un uso irrigazione agricola per un comparto irriguo complessivo di Ha 04.58.59, di cui Ha 01.89.52 a pescheto e Ha 02.69.07 a kiwi con impianto di irrigazione a goccia; le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta, pari a 15.750 mc/anno, sia compatibile con le quantità previste dalla DGR N. 1415/2016;

**CONSIDERATO** che l'utilizzo della risorsa idrica risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico e di tutela della sicurezza idraulica;

**ACCERTATO** che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie di euro 87,00 in data 01/12/2015, successivamente integrate di euro 108,00 in data 28/06/2021 per un totale di euro 195,00 e il canone per l'anno 2021;
- a titolo di deposito cauzionale, la somma pari a euro 298,35 in data 28/06/2021 ad integrazione del versamento di euro 201,65 del 27/03/2013, per un totale di euro 500,00 (di cui 250,00 euro per la risorsa idrica e 250,00 per l'attraversamento di area demaniale);

**RITENUTO CHE** sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta da Prati Livio, con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

su proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico (RA), che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

attestata da parte del sottoscritto la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento;

#### **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare, fatti salvi i diritti di terzi, a Prati Livio, C.F. PRTLVI60L24H199A la concessione per il prelievo di acqua pubblica superficiale in sponda destra da fiume Ronco con

attraversamento arginale (cod Sisteb RAPP0649/17RN01) avente le seguenti caratteristiche:

- ubicato in comune di Ravenna (RA) loc. Gambellara, identificato catastalmente al NCT di detto Comune al Fg 5 antistante mapp 6 (ex 34) sez C; coordinate UTM RER x:750.430 Y:915.103;
  - prelievo da esercitarsi mediante opere mobili e fisse;
  - utilizzo della risorsa ad uso irrigazione agricola;
  - portata massima di esercizio l/s 18,00;
  - volume complessivo pari a mc/annui 15.750;
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2030;
  3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 01/07/2021 (PG/2021/0103872 del 02/07/2021) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
  4. di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Nulla Osta idraulico rilasciato dal Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ravenna - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con Determinazione n.1121 del 13/04/2021, di cui è stata consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica del disciplinare di concessione che le contiene;
  5. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2021 in 64,26 euro per la risorsa idrica e 153,16 euro per l'attraversamento arginale per un totale di euro 217,42;
  6. di fissare in € 500,00 (€ 250,00 + € 250,00) l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica e degli attraversamenti demaniali, in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che stabilisce l'importo minimo del deposito cauzionale pari ad € 250,00 e comunque pari ad almeno una annualità, dando atto che il medesimo dovrà

- essere versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
7. di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
  8. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R.41/2001;
  9. di dare atto che che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
  10. di dare conto che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;
  11. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
  12. di dare atto che avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

13. che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae.

IL DIRIGENTE

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI

RAVENNA

*Dott Magnarelli Fabrizio*

Originale Firmato digitalmente

**SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua pubblica superficiale da sponda destra del Fiume Ronco per uso irrigazione agricola rilasciata a Prati Livio C.F. PRTLVI60L24H199A(codice procedimento RAPP0649/17RN01).

**ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA E UBICAZIONE DEL PRELIEVO OGGETTO DELLA**

**CONCESSIONE**

Il prelievo di acqua pubblica superficiale dal corpo idrico cod 110200000000 5 ER, avviene da sponda destra del Fiume Ronco.

L'opera di presa è costituita da opere mobili e fisse con attraversamento arginale e presenta le seguenti caratteristiche:

- ubicata in comune di Ravenna (RA) loc. Gambellara, sez C al Foglio 5 antistante mapp 6;
- coordinate UTM RER x:750.430 y:915.103;
- diametro del tubo di pescaggio pari a mm 100 e diametro del tubo di mandata pari a mm 100.
- Elettropompa della potenza di circa 6 kW mod Caprari

**ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso irrigazione agricola a servizio di una superficie complessiva pari ad Ha 04.58.59, di cui Ha 01.89.52 a pescheto e Ha 02.69.07 a kiwi con impianto di irrigazione a goccia e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva pari a l/s 18,00;
- volume annuo complessivo pari a mc 15.750.

**ARTICOLO 3 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO  
DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE –  
SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA - NUM 1121 DEL 13/04/2021**

“Di subordinare la realizzazione degli interventi all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. è vietato eseguire nell’alveo, nell’argine e, nella fascia di rispetto al piede, escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere, salvo quanto indicato nel presente disciplinare. E’ vietato altresì occupare o ingombrare tali aree con cose non strettamente pertinenti l’impianto di prelievo, oppure con mezzi intesi a segnalare l’impianto in modo diverso da quello ammesso dall’Agenzia concedente.
2. Nell’alveo, nell’argine e nella fascia di rispetto di 10 metri le tubazioni/condotte dovranno essere di tipo mobile, disposte a vista in superficie, eccetto che nelle fasce orizzontali di sommità , e al piede scarpa, dove dovrà essere consentita la percorribilità dei veicoli.
3. Nelle fasce percorribili di cui sopra, le condotte dovranno essere collocate all’interno dei tubi di alloggiamento e protezione.
4. In sommità arginale, in corrispondenza della strada pubblica, l’interramento delle tubazioni è consentito in considerazione del livello calcolato per la massima piena come indicato nella “Relazione di Compatibilità Idraulica” presente agli atti.
5. I tubi interrati o rinfiancati dovranno essere protetti, se necessario, contro la corrosione ed avere resistenza idonea a sopportare qualsiasi carico accidentale, compreso quello di macchine da cantiere, autocarri e mezzi agricoli. I tubi di alloggiamento dovranno avere pendenza di sgrondo verso l’esterno del corpo arginale. All’uscita di ciascun tubo di alloggiamento dovrà essere realizzato, per evitare ristagni o ruscellamenti, un adeguato sistema di allontanamento dell’acqua. Durante i periodi d’inattività, i tubi di alloggiamento e le parti di condotte non amovibili dovranno essere opportunamente tappate alle estremità. Il

richiedente è tenuto, su richiesta dello scrivente Servizio, ad eseguire a proprie spese: verifiche di integrità e prove di tenuta delle tubazioni interrato.

6. Le tubazioni/condotta dell'acqua dovranno essere in buono stato, installate correttamente e dotate di ogni dispositivo idoneo ad assicurarne la tenuta, in modo da evitare la formazione di erosioni, cavità e cedimenti delle sponde e degli argini fluviali. Dovranno essere munite, presso la sommità arginale, di tappo.

7. I cavi elettrici per l'alimentazione di eventuali elettropompe dovranno essere muniti di adeguate protezioni elettrica e meccaniche ed essere accoppiati/contigui alla tubazione di condotta dell'acqua, essendo vietati cavi aerei, volanti o interrati separatamente. Dovrà essere previsto un quadro munito di dispositivo di sicurezza e di sezionamento d'emergenza, collocato su un sostegno al piede arginale esterno o al margine della fascia di rispetto di quattro metri a campagna. L'impianto elettrico dovrà essere corredato di certificato di conformità alle vigenti norme di sicurezza che dovrà essere esibito a richiesta del personale dell'amministrazione idraulica.

8. Al fine di prevenire danni accidentali, per una striscia di almeno 5 metri a monte e 5 metri a valle di larghezza lungo le tubazioni, il richiedente dovrà provvedere allo sfalcio della vegetazione spontanea e alla pulizia delle superfici golenali, arginali e delle fasce di rispetto, in modo da rendere l'attraversamento sempre ben visibile. È tassativamente vietato allo scopo l'uso di diserbanti.

9. Gli estremi della concessione, le posizioni delle tubazioni interrato e altre indicazioni utili sui manufatti (tipo, percorso e profondità, ecc. conformemente alle prescrizioni impartite) dovranno essere segnalate sul luogo a cura del richiedente con tabelle posizionate in accordo col personale dell'Amministrazione idraulica, in modo da non recare intralcio alla manutenzione del bene demaniale.

10. Le opere fisse di attraversamento, qualora preesistenti, dovranno essere adeguate alle prescrizioni tecniche del presente disciplinare entro 180 giorni dal rilascio della concessione.
11. Il richiedente dovrà comunicare in anticipo per iscritto il programma temporale di svolgimento dei lavori di costruzione o di adeguamento delle opere fisse. La durata dei lavori dovrà essere limitata allo stretto necessario, adottando le misure e cautele atte a minimizzare i disturbi derivanti dalle attività di cantiere agli habitat, alla fauna e alle specie vegetali presenti nelle zone circostanti.
12. Il Servizio scrivente potrà sorvegliare lo svolgimento dei lavori e prescrivere in ogni momento le modalità esecutive che riterrà più opportune per la miglior tutela del regime idraulico e della sicurezza del corso d'acqua, senza che per questo venga meno la responsabilità del richiedente per i danni eventualmente provocati in conseguenza della costruzione, della manutenzione e dell'esercizio dei manufatti assentiti.
13. Nella rampa a servizio dell'impianto di prelievo il richiedente ha l'obbligo di mantenere le opere necessarie per lo scolo delle acque meteoriche in modo da evitare ristagni d'acqua, erosioni e dissesti ai corpi arginali e alle ripe fluviali, anche con eventuali e successivi rinfianchi di materiale terroso;
14. Nella rampa a servizio dell'impianto di prelievo il richiedente ha l'obbligo dell'apposizione e manutenzione della segnaletica stradale, secondo quanto disposto dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione. Spetta pure al richiedente determinare i sovraccarichi massimi ammissibili sulle strutture viabili al fine di evitare cedimenti e altri tipi di danni e di conseguenza disporre le occorrenti limitazioni di transito.
15. Sul terreno demaniale e sui manufatti soprastanti è vietata, senza la concessione dell'amministrazione concedente, l'installazione di cartelli pubblicitari e di quelli recanti le indicazioni di cui all'art. 134 comma 1 lettere a) b) e c) del D.P.R. 16-12-1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada".

16. Nell'area soggetta a concessione e, nell'area demaniale circostante, il richiedente è tenuto a propria cura e spese a eseguire il taglio e la rimozione della vegetazione spontanea che dovesse danneggiare il manufatto, ovvero interferire con il suo utilizzo, compresa la rimozione dei rami caduti.

#### CONDIZIONI GENERALI

1. Il presente nulla osta ai soli fini idraulici concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale, pertanto l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie alla realizzazione dei lavori dovrà essere concordata dal concessionario con i rispettivi proprietari.
2. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazioni competenti e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.
3. I tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale saranno effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo tassativamente il periodo da marzo a giugno in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante. L'eventuale taglio di vegetazione, di cui il richiedente abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, dovrà essere smaltito, quando del caso, secondo la normativa vigente. L'esecuzione dei lavori dovrà essere preventivamente comunicata al Servizio scrivente per eventuali autorizzazioni o prescrizioni.
4. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del

richiedente, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

5. Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico individuate dalle perimetrazioni P.A.I e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Pertanto, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi.

6. Il Servizio scrivente resta, in ogni caso, estraneo da eventuali controversie conseguenti all'esercizio dell'autorizzazione accordata, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

7. Dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni, circa le modalità esecutive e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Servizio e dagli eventuali altri enti competenti;

8. L'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate nonché l'inadempienza colposa, grave o reiterata, comporta la decadenza dell'autorizzazione.

📄 Il presente nulla osta potrà essere revocato in ogni momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

📄 La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate.

📄 Di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

#### **ARTICOLO 4 – CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. In mancanza dell'avvenuto pagamento dei canoni entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.
4. Sarà cura del concessionario contattare l'Unità Demanio del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Ravenna per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

#### **ARTICOLO 5 – DEPOSITO CAUZIONALE**

L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

#### **ARTICOLO 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2030.

Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 7 – REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA**

1. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità.
2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi, la decadenza è immediata.

#### **ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE**

1. **Dispositivo di misurazione:** Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata (Woltmann o altri) da installare a valle della pompa sulla tubazione principale e a trasmettere l'avvenuta installazione con le caratteristiche tecniche entro 6 mesi dalla ricezione dell'atto di concessione e i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.
2. **Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un Cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.
3. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione. La variazione di destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del servizio dà luogo alla decadenza della concessione.
4. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o

affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. **Deflusso minimo vitale:** il concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale pari a 0,51 mc/s (da maggio a settembre) e pari a 0,60 mc/s (da ottobre ad aprile). L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.
6. **Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Manutenzione:** È a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.
9. **Tutela delle acque:** il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.
10. **Cessazione d'utenza:** Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In

alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.

11. **Responsabilità del concessionario:** Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

12. **Osservanza di leggi e regolamenti:** Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

#### **ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÁ**

1. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**